

Emendamenti al Progetto di Legge Ordinaria: Norme di procedura per l'azione di sindacato dei magistrati - approvato in prima lettura dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 luglio 2011

EMENDAMENTO PARZIALMENTE SOPPRESSIVO

L'art. 2 del Progetto di Legge Ordinaria: Norme di procedura per l'azione di sindacato dei magistrati è così modificato:

Art. 2

La deliberazione recante l'iniziativa di un procedimento di sindacato viene trasmessa dal Presidente dell'organo deliberante al Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme che immediatamente attribuisce ad un membro del Collegio le funzioni di Magistrato delle procedure di accertamento.

Il Magistrato delle procedure di accertamento, al quale viene trasmesso l'atto introduttivo del giudizio di sindacato, provvede a darne comunicazione al Magistrato interessato e, assunta ogni opportuna informazione ed ascoltate tutte le parti interessate, delibera sull'ammissibilità e fondatezza della domanda entro il termine di un mese dalla trasmissione dell'atto stesso. Il Magistrato nei cui confronti è promossa l'azione ha diritto di essere sentito personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di esercitare la propria difesa nelle forme previste dalla legge.

Se l'azione viene dichiarata inammissibile il procedimento viene archiviato.

Qualora la domanda sia dichiarata ammissibile, il Magistrato dell'accertamento dispone la prosecuzione del processo, trasmettendo gli atti al Presidente del Collegio Garante della Costituzionalità delle norme. Questi attribuisce ad un altro membro del Collegio le funzioni di Magistrato decidente, il quale assegna alle parti due termini, l'uno di prova e l'altro successivo di controprova, di trenta giorni ciascuno per la presentazione, presso la Cancelleria del Collegio Garante, degli elementi probatori, nonché un termine di ~~tre~~ ~~mesi~~ ~~trenta~~ ~~giorni~~ per il deposito delle rispettive memorie conclusionali; dopodiché, entro ~~tre~~ ~~mesi~~ ~~trenta~~ ~~giorni~~, provvederà ad emettere sentenza.

~~La sentenza sull'azione di sindacato viene trasmessa al Magistrato interessato, alla Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed al Consiglio Giudiziario in seduta plenaria che, in conformità alla decisione stessa, deve dichiarare la decadenza dall'incarico del Magistrato, allorché è accertato il venir meno dei requisiti essenziali per la permanenza nelle funzioni, ovvero può deliberare l'esonero dall'incarico quando sia stato accertato che il Magistrato ha compromesso la fiducia, il rispetto, l'estimazione morale e professionale che gli competono ovvero il prestigio dell'amministrazione della giustizia.~~

~~Può essere disposta dal Consiglio Giudiziario in seduta plenaria la sospensione cautelare durante lo svolgimento dell'azione di sindacato in attesa della sua definizione. In tal caso viene corrisposto al Magistrato un assegno alimentare il cui importo è pari alla metà del piede retributivo stabilito dalla legge per quell'incarico.~~

14-09-2011 h. 09,45



Handwritten signatures and initials, including 'G. del...'